



CITTÀ DI CANELLI
Provincia di Asti

Determinazione del Responsabile
SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA

n. 401/2025

Del 24/06/2025

Responsabile: Dott.ssa Lupoli Lara

OGGETTO :

**CASA DI RIPOSO “GIULIO E RACHELE BOSCA” DEL COMUNE DI
CANELLI- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DAL 01/07/2025
AL 30/06/2026 – CIG B74AABE261**

L’istruttore: Poggio Mylene

Proposta N. 42 / 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 che prevede che ai funzionari apicali siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dall'organo politico ed in particolare gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamato il Decreto sindacale n. 17/2024 del 25/07/2024 con il quale la sottoscritta veniva nominato Responsabile del Settore 3 Servizi alla Persona di questo Ente;

Richiamati:

- il P.I.A.O 2025/2027 approvato con D.G.C. n. 16/2025 del 28/01/2025 e s.m.i. con cui risultano assegnati gli obiettivi per il periodo di riferimento;
- il D.U.P. per il periodo 2025/2027, approvato con deliberazione del C.C. n. 59/2024 del 18/12/2024 e s.m.i.;
- il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato con deliberazione del C.C. n. 62/2024 del 30/12/2024 e s.m.i.;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 approvato con D.G.C. 1/2025 del 07/01/2025 e s.m.i. con il quale risultano assegnate le relative risorse;
- gli articoli 109, 151 comma 4 e 163 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Premesso che il Comune di Canelli gestisce direttamente la Casa di Riposo comunale “Giulio e Rachele Bosca”;

Preso atto che il reparto R.S.A. della Casa di Riposo comunale “Giulio e Rachele Bosca”, in ragione delle disposizioni regionali che ne regolano il funzionamento previste dalla D.G.R. 45- 4248 del 30 luglio 2012, deve garantire ai propri ospiti il servizio di animazione;

Evidenziato che il Comune di Canelli non dispone di personale dipendente corrispondente a tale profilo professionale e pertanto garantisce la prestazione per il tramite di liberi professionisti, cooperative, studi associati, ecc., che agiscono in ampia autonomia funzionale, secondo le necessità e le disposizioni fornite dalla Direzione del presidio;

Evidenziato che il 30/06/2025 è in scadenza il contratto stipulato con GE.S.S.TER. S.r.l. per il servizio di animazione della Casa di Riposo “Giulio e Rachele Bosca”;

Considerato che occorre garantire la continuità di detto servizio indifferibile al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività;

Ritenuto richiedere a GE.S.S.TER. S.r.l, con sede in Via Gozzellini, 56 Nizza Monferrato (AT) - P.IVA 01416160057 la disponibilità a proseguire il servizio di animazione presso la Casa di Riposo comunale “Giulio e Rachele Bosca” del Comune di Canelli per il periodo dal 01/07/2025 al 30/06/2026 per 8 ore settimanali;

Letti:

- l'art. 192 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale *la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 che testualmente recita: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*

Precisato che:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di animazione della Casa di Riposo "Giulio e Rachele Bosca" da luglio 2025 a giugno 2026;
- l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- il presente atto assolve gli oneri correlati alla procedura di scelta del contraente;
- le clausole negoziali sono contenute nella corrispondenza tra le parti e negli atti ad esso correlati;

Dato atto che l'importo del presente affidamento è inferiore alla soglia di euro 140.000,00 e, pertanto, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

Letto l'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 che recita: *1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ...omissis... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Valutato opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 tenuto conto che il valore dell'affidamento è inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuabili tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visti gli artt. 25 e 26 del D.Lgs 36/2023 che prevedono, dal 01/01/2024, l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme certificate di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Dato atto che:

- con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione" a partire dal 1 gennaio 2024 ha acquisito

efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici così come previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- tali disposizioni impongono alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici per qualunque importo utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC;
- il Comune di Canelli ha provveduto ad attivare a tal fine la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da ANAC denominata "Traspire" fornita dalla Società L & G Solution (Partita IVA 03393760719, meglio generalizzata in atti);

Ritenuto necessario procedere mediante affidamento diretto sulla piattaforma elettronica TRASPARE;

Richiamato l'art. 49 D.Lgs. 36/2023 e verificato che il contraente uscente ha assicurato un'accurata esecuzione del precedente contratto e che il mercato per la sua struttura non presenta alternative idonee;

Ricordato il principio di risultato sancito dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”*;

Ravvisata la necessità di coniugare l'affidamento con il principio dell'immediatezza e della necessità di non aggravare il procedimento amministrativo;

Vista e richiamata l'offerta conservata agli atti al protocollo comunale n. 14132/2025 del 16/06/2025 con la quale GE.S.S.TER. S.r.l, meglio generalizzato in atti, si è resa disponibile all'affidamento del servizio in oggetto al costo orario di € 19,25, per il periodo luglio 2025/ giugno 2026 per 8 ore settimanali per un totale pari a euro 8.008,00 esente iva più € 24,00 di bolli per un totale di € 8.032,00;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto unica classe merceologica;

Accertata la regolarità contributiva della ditta GE.S.S.TER. S.r.l, con sede in Via Gozzellini, 56 Nizza Monferrato (AT) - P.IVA 01416160057 in quanto acquisita la relativa dichiarazione DURC con scadenza il 16/09/2025;

Dato atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti generali e speciali come previamente riscontrato tramite dichiarazione sostitutiva conservata in atti ed ha esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Dato atto che per l'esecuzione della prestazione l'affidatario applicherà al personale coinvolto nella prestazione il contratto collettivo della categoria CONTRATTO UNEBA;

Verificata l'avvenuta assunzione degli obblighi inerente la Tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che risulta acquisito il seguente CIG: B74AABE261 corrispondente al valore contrattuale della fornitura;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n° 140 del 27 febbraio 2019, in relazione alla rilevanza economica dell'affidamento ed alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si richiede la costituzione della garanzia per la partecipazione alla procedura (garanzia provvisoria) e della garanzia definitiva;
- il presente affidamento è soggetto agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 il presente affidamento risulta esente dall'imposta di bollo determinata dalla tabella A dell'allegato I.4 del citato decreto legislativo;
- trova applicazione l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in tema di esecuzione anticipata del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

Rilevato altresì che la procedura di affidamento del servizio di che trattasi, così come stabilito dalla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024” esenta sia la Stazione Appaltante che l'Operatore Economico dal pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in relazione all'importo posto a base di gara.

Richiamato il corrente bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del C.C. n. 62/2024 del 30/12/2024 successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la spesa trova imputazione al capitolo 67011 “SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI PARASANITARI CASA DI RIPOSO COMUNALE "GIULIO E RACHELE BOSCA”– codice bilancio 12703/1/103/10.2 del Bilancio 2025/2027 Esercizio 2025 e 2026;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legge 174/2012 e s.m.i..

Verificato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, obbligandosi a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;

Attestata la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147bis D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni;

Previa acquisizione del parere preventivo favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore 2 “Finanze”, recante altresì l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147bis D.Lgs. 267/00 e dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi integralmente riportate:

1. di intendere procedere ai sensi dell’art. 50, co. 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 in combinato disposto con l’art. 225, co. 8 del D.Lgs. 36/2023, all’acquisizione del servizio di animazione presso la Casa di Riposo comunale “Giulio e Rachele Bosca” del Comune di Canelli mediante affidamento alla ditta GE.S.S.TER. S.r.l, con sede in Via Gozzellini, 56 Nizza Monferrato (AT) - P.IVA 01416160057, al prezzo convenuto di € 19,25 all’ora, per il periodo luglio 2025/ giugno 2026 per 8 ore settimanali per un totale pari a euro 8.008,00 esente iva più € 24,00 di belli per un totale di € 8.032,00;
2. di dare atto che risulta rilasciato il presente CIG B74AABE261;
3. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. di dare atto pertanto, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 26/700 e art. 17 D.Lgs. 36/2023, che:
 - con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di animazione presso la Casa di Riposo comunale “Giulio e Rachele Bosca” del Comune di Canelli;
 - l’importo dell’affidamento è euro € 8.008,00 esente iva più € 24,00 di belli per un totale di € 8.032,00;
 - il cronoprogramma della spesa è il seguente:
 - 2025: € 4.016,00
 - 2026: € 4.016,00
 - l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - il presente atto assolve gli oneri correlati alla procedura di scelta del contraente;
 - le clausole negoziali sono contenute nella corrispondenza tra le parti e negli atti ad esso correlati;
 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 il presente affidamento risulta esente dall’imposta di bollo determinata dalla tabella A dell’allegato I.4 del citato decreto legislativo;
 - trova applicazione l’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in tema di esecuzione anticipata del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all’art. 1 dello stesso decreto legislativo;
 - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.Lgs. 36/2023, non si applicano i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
 - ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alla rilevanza economica dell’affidamento ed alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si

- richiede la costituzione della garanzia per la partecipazione alla procedura (garanzia provvisoria) e della garanzia definitiva;
- in ragione delle caratteristiche del contratto, il termine per il pagamento è stabilito in 30 giorni dal ricevimento della fattura;
5. di impegnare per la prestazione di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 l'importo di euro 8.032,00 (esente IVA e comprensivo di euro 24,00 di belli) con l'imputazione della spesa per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. sul capitolo 67011 "SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI PARASANITARI CASA DI RIPOSO COMUNALE "GIULIO E RACHELE BOSCA"– codice bilancio 12703/1/103/10.2 del Bilancio di previsione 2025/2027 suddiviso nel seguente modo:
- Esercizio finanziario 2025: € 4.016,00
 - Esercizio finanziario 2026: € 4.016,00
6. di certificare che tale impegno riguarda un'obbligazione che dà luogo ad impegno di spesa corrente sull'esercizio successivo a quello in corso, ma risulta necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali e rispetta il mantenimento degli equilibri di bilancio come previsto dell'art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
7. di precisare che l'operatore economico affidatario con la firma del presente atto accetta il contenuto dell'atto (ivi compresa la fissazione del termine di 30 giorni per il pagamento della fattura) e conferma quanto dichiarato circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) anche in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'impegno a rispettare quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti, ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, impegnandosi in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, relativamente ai quali fornirà le coordinate e i nominativi dei soggetti autorizzati a operarvi, a rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Patto di Integrità del Comune di Canelli, dando atto che l'inoservanza delle disposizioni è causa di risoluzione del contratto, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 e s.m.i. obbligandosi a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate nel presente atto, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di stabilire come il presente affidamento s'intenda gravato da clausola risolutiva espressa, nei casi di mancato adempimento da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dai precedenti punti, di accertamento negativo dei requisiti e della regolarità contributiva e qualora l'affidatario esegua transazioni senza avvalersi di Istituti Bancari e/o della Società Poste Italiane S.p.A;
10. di rendere noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto di che trattasi, nei limiti delle

proprie competenze professionali, è la sottoscritta Dott.ssa Lara Lupoli, in qualità di Responsabile del Settore 3 del Comune di Canelli;

11. di certificare che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. numero 78/2009 convertito nella Legge numero 102/2009, e dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
12. di precisare altresì che alla liquidazione della spesa in oggetto si provvederà con successivo provvedimento, alla presentazione di regolare fattura e dopo aver verificato la regolarità della prestazione resa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00;
13. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
14. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Responsabile del Settore 2 Finanze per gli adempimenti di competenza;
 - ai Responsabili delle pubblicazioni e della trasparenza per gli adempimenti di competenza;
 - alla Ditta incaricata che dovrà restituirlo firmato per presa visione e completa accettazione di tutti i termini contrattuali previsti e contenuti nel presente atto;
15. di disporre l'adempimento agli obblighi di pubblicazione, ai fini della trasparenza amministrativa, di cui agli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023;
16. di stabilire che con la pubblicazione della presente determina deve intendersi assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 50, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lupoli Lara*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate